

29 luglio 2010

**Il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza conseguente
all'udienza del 12/05/2010 condannando DIRPUBBLICA
al pagamento di € 6.000 di spese processuali.**

Con LA MEZZA PAGINA del 12/05/2010 avevamo pubblicato il resoconto dell'udienza tenuta dalla Sezione IV del Consiglio di Stato in merito all'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da altri controinteressati sopravvenuti, avverso e per l'annullamento della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma n. 3403/2006. Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Federazione DIRPUBBLICA per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2005 e del decreto del Rettore della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze del 14 settembre 2005 nonché degli atti successivi dello speciale corso-concorso pubblico per il reclutamento "ensemble" di dirigenti (i primi 10 classificati) e funzionari (gli ulteriori 25 dell'unica graduatoria).

Il Consiglio di Stato ha depositato il 16/07/2010 la sentenza già emessa in camera di consiglio lo stesso giorno del 12/05/2010 con la quale è stato accolto il ricorso di parte pubblica e degli altri controinteressati condannando DIRPUBBLICA al pagamento complessivo di € 6.000 di spese processuali, quando questa aveva ottenuto una sentenza positiva da parte del TAR Lazio con condanna alle spese del MEF a € 4.000-

I Giudici d'appello non hanno trattato del merito, ma hanno accolto una pregiudiziale in base alla quale DIRPUBBLICA non avrebbe avuto interesse al ricorso introduttivo, poiché nella propria base sindacale

esistono soggettività potenzialmente interessate al concorso impugnato sottraendo, di fatto, la giurisdizione. La sentenza è stata pubblicata su www.dirpubblica.it -

Il Giudice, in buona sostanza, si è sostituito a DIRPUBBLICA nella valutazione dei suoi interessi negandogli la facoltà di perseguire finalità statutarie proprie. Le conseguenze di questo atto, quindi, sono importanti per ogni sindacato e per ogni ente esponenziale.

Le conclusioni giuridiche e le eventuali altre possibilità saranno oggetto di una successiva nota elaborata dai nostri legali.

Ci soffermiamo su alcune considerazioni di carattere politico:

1. anche questa volta non si è discusso del merito;
2. si è instaurato un sistema per il quale la giurisdizione si ritira in ambiti ristretti ed i soggetti giuridici perdono parti significative di tutela degli interessi; in particolare gli enti esponenziali e, fra questi, i sindacati in contrasto con le scelte compiute con il d.lgs 198 del 2009;
3. chi ha in mano il timone non deve subire alcuna interferenza (controlli e sindacati giurisdizionali).

In ogni caso DIRPUBBLICA ha compiuto il proprio dovere con coraggio e determinazione tenendo alto il vessillo della legalità nella P.A.- Pochi soggetti sono in grado di affrontare situazioni come queste di cui si discute. Basti pensare che a seguito della sentenza del TAR, ora riformata dal Consiglio di Stato, il MEF, nel proporre il proprio appello, ne aveva già espressamente condiviso i principi modificando, con D.M. 5/12/2008, il precedente D.M. 3/8/2005, oggetto della sentenza impugnata, e bandito, con decreto rettoriale prot. n. 8035 del 15/12/2009, "concorso pubblico



unitario per esami" recettivo, come detto, dei principi espressi dalla sentenza del TAR Lazio.

Il risultato DIRPUBBLICA lo ha comunque raggiunto seppure con costi elevatissimi a suo carico. Questo deve essere un motivo di riflessione per la Categoria.

Seguiranno ulteriori notizie.

L'UFFICIO STAMPA.